

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

- a) Le presenti condizioni generali trovano applicazione ad ogni contratto d'acquisto della C.L.M. Costruzioni Lavorazioni Meccaniche S.r.l. (**di seguito indicata C.L.M.**) e formano parte integrante degli ordini effettuati da C.L.M. al fornitore, salvo patto contrario concordato per iscritto dalle parti.
- b) Si intendono come non apposte tutte le clausole successive alla data dell'ordine ed eventualmente indicate dal fornitore sulla fattura, nelle note in corrispondenza ecc.

2. MODALITA' E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

L'accettazione dell'ordine da parte del fornitore dovrà pervenire a C.L.M. entro 5 giorni dalla data di ricezione dello stesso, tramite restituzione dell'apposita copia, comprensiva di eventuali allegati che lo compongono, debitamente siglata in tutti i fogli cui l'ordine fa riferimento e firmata in calce.
Decorso inutilmente detto termine, l'ordine emesso in conformità all'offerta del fornitore si intenderà accettato. L'accettazione dell'ordine comporta da parte del Fornitore la rinuncia totale alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate alla sua offerta o all'accettazione dell'ordine.
I prezzi indicati o richiamati nell'ordine sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono comprensivi dei costi del relativo imballo per la spedizione.

3. MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE D'ORDINE

Durante l'esecuzione della fornitura, C.L.M. potrà modificare – dandone comunicazione scritta in tempo utile - la qualità, quantità, caratteristiche e/o la forma dei prodotti e materiali; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi, il fornitore potrà avere diritto ad un giusto compenso aggiuntivo e/o un'estensione del termine di consegna.

4. MATERIALE IN CONTO LAVORAZIONE

Nel caso in cui, per l'espletamento della fornitura, il materiale sia fornito direttamente da C.L.M. o per suo conto, il fornitore ha l'obbligo di verificare, a sue spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative dell'acquirente e dovrà comunicare a questi per iscritto eventuali difformità entro 3 (tre) giorni dalla consegna.

5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE

- a) La merce deve essere consegnata unicamente presso il magazzino di ricevimento merce della C.L.M., salvo diverso luogo indicato da C.L.M. nell'ordine. Tutto il materiale viene ricevuto dal magazzino della C.L.M. con la condizione "in sospeso", sotto riserva di un ulteriore e successivo controllo quantitativo e qualitativo.
Le caratteristiche del materiale che verrà consegnato in esecuzione del relativo ordine dovranno corrispondere alle prescrizioni della C.L.M.
- b) Per ogni singolo contratto di acquisto va compilata una distinta di spedizione.
Tutte le merci devono essere accompagnate o precedute da regolare avviso di spedizione, bolla o rimessa di consegna indicante data, numero dell'ordine, numero di commessa, codice, il certificato di collaudo, il disegno ed ogni altra indicazione relativa al materiale consegnato.
La merce proveniente dall'estero deve essere accompagnata o preceduta anche dal regolare avviso di spedizione e dai documenti doganali prescritti. In ogni caso il fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi, siano essi di carattere doganale, amministrativo o di altro genere.
Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni comporta il diritto della C.L.M. di rifiutare la merce.
- c) I rischi relativi alla merce passano alla C.L.M. unicamente all'atto di scarico merce e ricevimento della stessa nei magazzini della C.L.M. e ciò anche qualora il vettore sia stato scelto da C.L.M. Il fornitore sarà inoltre responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente a imballaggio insufficiente o difettoso.
La C.L.M. declina tuttavia ogni responsabilità per i materiali forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi ordinati ma provvisoriamente ricevuti dai propri incaricati.
- d) Le spese di trasporto, di spedizione e di assicurazione della merce ordinata si intendono sempre a carico del fornitore, salvo espressa deroga scritta da parte della C.L.M.
- e) La richiesta del fornitore di restituzione dell'imballaggio nel caso in cui questo non fosse stato inizialmente previsto nel contratto deve pervenire per iscritto alla C.L.M. e il fornitore dovrà sostenerne le relative spese.

6. RITARDI NELLE CONSEGNE

- a) I termini di consegna, sia finali che intermedi, indicati dalla C.L.M. nell'ordine d'acquisto sono impegnativi e tassativi e si intendono a beneficio esclusivo di C.L.M. Pertanto il fornitore dovrà consegnare i prodotti nel termine indicato nell'ordine e non prima della scadenza dello stesso, a meno che ciò non venga richiesto o accettato espressamente da C.L.M. Qualora C.L.M. decida di accettare una consegna anticipata i termini per il pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna stabilita nell'ordine.

- b) In caso di ritardi nelle consegne, salvo comprovati casi di forza maggiore di cui il fornitore deve comunque darne pronta comunicazione per iscritto, la C.L.M. si riserva il diritto, a propria scelta, di:
- risolvere in tutto o in parte il contratto con facoltà di trattenere i prodotti medio tempore già consegnati e con riserva di chiedere il risarcimento del maggior danno.
 - concedere una proroga del termine di consegna, applicando al fornitore una penale pari al 0,7% per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine di acquisto e fatto salvo l'ulteriore maggior danno sofferto.
- Anche qualora abbia optato per la concessione di una proroga, qualora il ritardo si protragga oltre le due settimane, C.L.M. potrà comunque dichiarare risolto l'ordine con diritto di acquisizione delle penali già maturate e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente sofferto.
- L'acquirente avrà diritto di compensare qualsiasi somma dovuta al fornitore per qualsivoglia titolo, anche per forniture diverse da quelle di cui all'ordine, con le somme maturate a titolo di penale nell'esecuzione dell'ordine.

7. ACCETTAZIONE DELLA MERCE – RECLAMI

- a) In deroga all'art. 1513 c.c., l'accertamento delle condizioni e della qualità dei materiali consegnati viene eseguito unicamente dall'ufficio collaudo merce della C.L.M., al quale viene riconosciuto il diritto di contestazione di non conformità o dell'esistenza di vizi del prodotto. La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli stessi, che avverrà solo all'esito della verifica della conformità o esistenza dei vizi.
- b) Per le contestazioni in merito alla non conformità della merce e vizi della stessa i termini previsti a pena di decadenza o prescrizione di cui al codice civile si intendono tutti duplicati in favore di C.L.M.
- c) La C.L.M. si riserva il diritto di:
- restituire al fornitore, con spese a suo carico e conseguente sospensione del pagamento, tutto il materiale non corrispondente all'ordine;
 - chiedere la riparazione o la sostituzione dei materiali che presentano difformità o vizi.
- Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti alla C.L.M. dal ritardo, inesatto adempimento e/o inadempimento.
- d) Nelle forniture da effettuarsi con consegne successive, l'eventuale non conformità anche di una sola partita, darà facoltà alla C.L.M. di risolvere l'intero contratto o di richiedere la revisione totale dei prezzi di acquisto.

8. FATTURAZIONE

- a) L'emissione di fatture da parte del fornitore deve essere fatta nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente in materia.
- b) Nelle fatture deve essere indicato il numero del contratto di acquisto e della bolla di consegna della merce, nonché la quantità dei prodotti, la descrizione della merce, il prezzo unitario e totale, IVA.
- c) L'emissione del mandato di pagamento è soggetta all'obbligo in capo al fornitore di inviare alla fine di ogni mese l'estratto conto delle relative fatture scadute.
- d) Ricevute rilasciate da terzi o fatture per merce non ordinata dalla C.L.M., ma consegnata, saranno respinte.

9. GARANZIA

Il Fornitore garantisce che la merce consegnata è conforme a quanto indicato nell'ordine, adatta all'impiego specifico richiesto ed esente da vizi e difetti. Tale garanzia, salvo diverso accordo, si estende per 12 mesi dalla data di consegna della fornitura. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia vengano riscontrati vizi e/o difetti, il Fornitore è tenuto entro 10 giorni dalla comunicazione di C.L.M. alla riparazione o sostituzione della merce o all'eliminazione dei suddetti vizi e/o difetti a scelta di C.L.M. Trascorso inutilmente detto termine, C.L.M. ha diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi addebitando i relativi costi ed oneri al Fornitore, ovvero a sua scelta a risolvere in tutto o in parte il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

I beni riparati o consegnati in sostituzione di quelli viziati e/o difettosi saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei beni originari.

Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati e/o difettosi saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Il Fornitore manleva C.L.M. da ogni o qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti e risultati difettosi. In particolare il Fornitore dichiara che terrà indenne C.L.M. da tutti i costi conseguenti richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell'utilizzo del bene fornito.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA – ATTREZZATURE - STAMPI

- a) Il Fornitore è tenuto a conservare con scrupolosa attenzione e riservatezza i disegni, i campioni e ogni documento e/o materiale ricevuto da C.L.M. e a restituirli al termine del rapporto contrattuale e comunque qualora C.L.M. ne faccia richiesta. È fatto divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con C.L.M.
- b) Il Fornitore è tenuto, secondo l'ordinaria diligenza, alla custodia degli stampi e delle attrezzature di proprietà di C.L.M. Saranno a carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stampi.

- c) Nell'assumere l'ordinazione il fornitore si impegna a limitarla nei quantitativi ordinati e a non cedere a terzi materiali fabbricati su disegni o campioni predisposti dalla C.L.M. senza il preventivo formale consenso da parte della medesima. I disegni, gli stampati, le attrezzature, i campioni ed altro materiale che eventualmente verrà consegnato al fornitore per l'esecuzione degli ordini rimangono di esclusiva proprietà della C.L.M. e si intendono in possesso del fornitore a titolo di comodato gratuito con relativi obblighi e responsabilità ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

11. DIVIETO DI PUBBLICITÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

- a) Salvo espressa autorizzazione scritta del legale rappresentante della C.L.M., al fornitore è interdetta ogni forma di pubblicità che faccia riferimento diretto o indiretto alla C.L.M.
- b) Il know how, ed eventuali conoscenze tecniche e scientifiche acquisite dal fornitore in seguito all'ordine eseguito per la C.L.M. non potranno essere utilizzate per sé o per altri committenti se non previa autorizzazione scritta della C.L.M.
- c) Il fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano brevetti, marchi o altre privative industriali o intellettuali di terzi e assicura alla C.L.M. la piena libertà di utilizzo dei prodotti in Italia e all'estero e si impegna a tenere manlevata e risarcire C.L.M. contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

12. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO E DEL CREDITO

Il contratto non è cedibile, neanche parzialmente, salvo espressa autorizzazione scritta da parte della C.L.M. Ai sensi dell'art. 1280 c.c., ultimo comma, i crediti derivanti al fornitore dall'esecuzione dell'ordine non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto di C.L.M.

13. RISERVATEZZA

Il Fornitore si obbliga a non comunicare a terzi prima, durante e dopo l'esecuzione della Fornitura, notizie e/o dati di natura tecnica e/o commerciale riguardanti l'Ordine.

14. MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo tutto quanto precede, in caso di inadempimento di una qualsiasi delle presenti condizioni di acquisto da parte del fornitore, la C.L.M. potrà risolvere il contratto con effetto immediato. In tale caso la C.L.M. si riserva il diritto di ritenere le somme dovute, a seconda dei casi:

- a) a tutela di una eventuale e successiva esecuzione del contratto
- b) a titolo di parziale risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. C.L.M. potrà altresì risolvere qualsiasi Ordine mediante comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, allorché con riferimento a quest'ultimo ricorrano le seguenti condizioni:

- violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 7 e 9;
- stato di insolvenza, messa in liquidazione del Fornitore, sia coattiva che volontaria, apertura di una procedura concorsuale;
- cambio di proprietà, cambio di controllo o sostanziale modifica della compagine societaria del Fornitore.

15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

In caso di controversie sulla validità, interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali e dei relativi contratti di acquisto, o di controversie comunque ad essi collegate, è competente in via esclusiva il foro di Bolzano. La legge applicabile è quella italiana.